

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 11 gennaio 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI GENNAIO 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- Ø REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI
- Ø LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2023
- Ø INCREMENTATA DAL 1° GENNAIO 2023 LA MISURA DEL TASSO LEGALE
- Ø RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L'ANNO 2023

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2023 AL 31 GENNAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

| | |
|-----------------------|---|
| 16 gennaio | <p>Mod. 730/2023 Termine per comunicare, da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale diretta</p> <p>Versamenti Iva mensili Termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> |
|-----------------------|---|

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

| | |
|-------------------|--|
| | Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. |
| 25 gennaio | Presentazione elenchi Intrastat mensili Per i soggetti tenuti a questo obbligo, scade il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre e, per i soggetti trimestrali, degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre 2022. |
| 31 gennaio | Invio dati spese sanitarie Ultimo giorno per l'invio telematico, tramite il sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade la comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre. Accise autotrasportatori Termine per presentare all'Agenzia delle Dogane l'istanza relativa al quarto trimestre 2022 per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante e dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 t. Bonus pubblicità 2022 Scade l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Imposta di bollo Scade l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per il 2022. |

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni "orizzontali" dei crediti fiscali (compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei crediti.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi **superiori** a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione **deve** avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo del limite di 5.000 euro, un limite più favorevole di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2022 per importi **non** superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2023, senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tali compensazioni, per importi **non** superiori a 5.000 euro, sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010: **a)** non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2022 risultante dalla dichiarazione Iva 2023 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2023); **b)** al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2022 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2022 risultante dalla dichiarazione Iva 2023).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi **superiori** a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2021

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2021, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2023 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all'anno 2022 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2023 del credito Iva relativo al 2021), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2021" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2021 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2022 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2021 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2023 come credito Iva relativo all'anno 2022 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

all'Irap per importi **superiori** a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità. Il D.L. 124/2019 ha inoltre esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la previa presentazione della dichiarazione, già applicabili ai fini Iva. Pertanto, per i crediti erariali di importo **superiore** a 5.000 euro, l'utilizzo

in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2023, in compensazione orizzontale, solo i crediti 2022 di importo **non** superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Versamenti con compensazione

Va evidenziato che la presentazione dei mod. F24 con utilizzo dei crediti in compensazione deve sempre seguire i canali telematici, e in particolare deve essere eseguita tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Per tutti i soggetti (titolari o meno di partita Iva) la presentazione di un F24 con un credito in compensazione deve essere effettuato **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti. Solo nel caso di presentazione di modello F24 senza compensazione sarà possibile utilizzare i sistemi di home banking; solo per i privati non titolari di partita Iva è possibile l'utilizzo del canale cartaceo.

| Versamento con F24 | Titolare di partita Iva | Privato |
|---------------------|---|---|
| Senza compensazione | Servizi telematici Agenzia delle entrate o home banking | Servizi telematici Agenzia delle entrate, home banking o cartaceo |
| Con compensazione | Servizi telematici Agenzia delle entrate | Servizi telematici Agenzia delle entrate |

Per meglio definire l'ambito applicativo della disposizione è intervenuta l'Agenzia (risoluzione n. 110/E/2019).

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'art. 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica: **a)** cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24; **b)** a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione. Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali pendenze tributarie che il contribuente non ha correttamente versato in passato. Ai sensi dell'art. 31, D.L. 78/2010, è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto **al pagamento** dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

risoluzione n. 18/E/2011. Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Al riguardo, va ricordato che nella verifica del limite di 1.500 euro **non** si deve tener conto:

a) dei debiti iscritti a ruolo relativi a carichi diversi dai contributi erariali (es: contributi previdenziali e multe stradali); **b)** dei debiti iscritti a ruolo che siano stati rateizzati (rateazione sia ancora in corso e non decaduta).

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2022 sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì", in vigore dal 1° gennaio 2023. I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale. La determinazione del fringe benefit "convenzionale", infatti, risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi in percentuale senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura. Vediamo come si determina il calcolo.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua, al fine di determinare la quota di uso privato dell'autovettura aziendale da parte del dipendente. In particolare, l'articolo recita:

"per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021".

In sostanza, per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

1. al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

2. al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

3. al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

4. al 60% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km.

A norma dell'art. 1, comma 633, L. 160/2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel Testo Unico vigente al 31 dicembre 2019 e quindi la cifra unitaria chilometrica per il tipo di veicolo, moltiplicata per una percorrenza media convenzionale di 15.000 km e applicando all'importo risultante la percentuale fissa del 30%.

Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: Fiat 500X 1.3 Multijet da 95 CV a gasolio. In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,4312 euro per chilometro. L'automobile in questione emette 121 g/km di CO₂ e quindi troverà applicazione la percentuale del 30% applicata ai veicoli con emissioni da 61 a 160 g/km.

Secondo la regola contemplata dall'art. 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così determinato:

km 15.000 per 30% = 4.500 km

0,4312 euro per km 4.500 = 1.940,40 euro fringe benefit convenzionale annuo

1940,40 euro / 12 = 161,70 euro valore mensile di fringe benefit per il 2023

Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l'indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede. Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva. Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va infine evidenziato che sul sito web dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle: **1)** quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura); **2)** quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'art. 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

collaboratore); **3)** quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

INCREMENTATA DAL 1° GENNAIO 2023 LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il D.M. del 13 dicembre 2022 (G. U. n. 292 del 15/12/2022), il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al **5%** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023". Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la nuova misura.

Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Per regolarizzare gli omessi, insufficienti, tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite

Con il D.M. del 20 dicembre 2022 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione di: rendite perpetue o a tempo indeterminato; rendite o pensioni a tempo determinato; rendite e delle pensioni vitalizie; diritti di usufrutto a vita. Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, L. 388/2000. In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5% dal 1° gennaio 2023, in caso di: oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

L'incremento del tasso di interesse legale **non** rileva in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione sconta il 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATO PER L'ANNO 2023

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2023, come avvenuto già per il 2021 e per il 2022, viene confermata l' aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2023 confermano quelle applicate per l'anno precedente:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Aliquota contributiva | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2023:

| Provvigioni relative al mese di gennaio 2023, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2023 | |
|--|----------|
| Imponibile | 1.000,00 |
| Iva 22% | 220,00 |
| Totale fattura | 1.220,00 |
| Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile | - 85,00 |
| Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile | - 115,00 |
| Netto a pagare | 1.020,00 |

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

| Scaglioni provvigionali | Aliquota contributiva 2023 | Quota preponente | Quota agente |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Fino a 13.000.000 euro | 4% | 3% | 1% |
| Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro | 2% | 1,50% | 0,50% |
| Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro | 1% | 0,75% | 0,25% |
| Da 26.000.001 euro | 0,50% | 0,30% | 0,20% |

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2023:

| Trimestre | Scadenza di versamento |
|---|------------------------|
| I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2023) | 20 maggio 2023 |
| II trimestre (aprile-maggio-giugno 2023) | 20 agosto 2023 |
| III trimestre (luglio-agosto-settembre 2023) | 20 novembre 2023 |
| IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2023) | 20 febbraio 2024 |

Agevolazioni 2023 per i giovani agenti

La Fondazione Enasarco ha introdotto delle variazioni al regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti. In particolare, con l'art. 5-bis vengono previste importanti agevolazioni contributive per i giovani agenti.

Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023; b) già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia; c) non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico); d) svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico. Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata: primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%); secondo anno solare: 9% (anziché 17%); terzo anno solare: 7% (anziché 17%).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

Vediamo di seguito alcuni esempi (rinviando al sito web della Fondazione www.enasarco.it).

Esempio 1 Agente individuale nato il 10 marzo 1997

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 15/04/2023 (all'età di 26 anni).

| Agevolazione su C1 | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
| 2023 | Aliquota 2023 – 6 | Minimale 2023 /2 |
| 2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
| 2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2024 (all'età di 27 anni).

| Agevolazione su C2 | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
| 2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
| 2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |

Conferimento del terzo incarico di agenzia (C3) in data 30/08/2025 (all'età di 28 anni).

| Agevolazione su C3 | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
| 2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |

Conferimento del quarto incarico di agenzia (C4) in data 1/02/2026 (all'età di 28 anni).

Per C4 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione in quanto il primo incarico è stato conferito nel 2023, quindi il triennio agevolato è 2023-2025.

Esempio 2 Agente individuale nato il 10 marzo 1992

Conferimento del primo incarico di agenzia (C1) in data 1/02/2023 (all'età di 30 anni, non avendo ancora compiuto il 31° anno di età).

| Agevolazione su C1 | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno | Aliquota contributiva | Minimale contributivo |
| 2023 | Aliquota 2023 – 6 | Minimale 2023 /2 |

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

| | | |
|------|--------------------|------------------|
| 2024 | Aliquota 2024 – 8 | Minimale 2024 /2 |
| 2025 | Aliquota 2025 – 10 | Minimale 2025 /2 |

Conferimento del secondo incarico di agenzia (C2) in data 01/05/2023.

Per C2 l'agente non ha diritto ad alcuna agevolazione perché alla data di conferimento dell'incarico di agenzia ha già compiuto il 31° anno di età.

Esempio 3

Agente individuale nato il 10/03/1997 che ha svolto l'attività di agenzia dal 2015 al 2019 (da 18 a 22 anni) e l'ultimo rapporto di agenzia risulta cessato il 28 maggio 2019

Conferimento del nuovo incarico (C1) in data 15/04/2023 (all'età di 26 anni).

Poiché la ripresa dell'attività avviene dopo più di 3 anni di interruzione dall'ultimo rapporto di agenzia, il caso è identico a quello di cui all'esempio 1.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA